



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 recante la riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n° 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009 n. 91 recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 8 agosto 2012, Reg. 11, fgl. 307, con il quale è stato attribuito alla dott. Isabella Lapi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;

VISTA la richiesta di autorizzazione alla costituzione di ipoteca del 29/01/2014, presentata dall'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra Comitato Centrale, con sede in Roma piazza Adriana n. 3, proprietaria dell'immobile denominato "Rotonda del Brunelleschi e porzione dell'ex Convento di S. Maria degli Angeli" sito in Provincia di Firenze, Comune di Firenze piazza Brunelleschi n. 2-3, via degli Alfani n. 39-43-61r, via del Castellaccio n. 46, richiesta pervenuta completa della necessaria documentazione alla Direzione Regionale in data 30/01/2014 e assunta in protocollo al n. 1720 in data 03/02/2014, e che detta richiesta è stata presentata per le seguenti unità immobiliari segnate in Catasto al foglio n. 161:

part. 142 sub. 506 (per migliore identificazione catastale della part. 142), part. 255 sub. 507, part. 256 sub. 502 (derivate da part. 255 sub. 3 e part. 256);

part. 255 sub. 7;

part. 255 sub. 2;

part. 255 sub. 1;

part. 255 sub. 6 e part. 256 sub. 500 (derivata da part. 256);

part. 142 sub. 3 e part. 255 sub. 4;

part. 141 e part. 255 sub. 5;

part. 255 sub. 506 (derivata da part. 255 sub. 3);

CONSIDERATO che l'immobile suddetto è stato sottoposto alla verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004 e successive modificazioni;

ACCERTATO che l'immobile suddetto è soggetto per intero a tutte le disposizioni di tutela dei beni culturali per effetto del provvedimento n. 163 emesso in data 19/05/2007 ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

VISTO il parere espresso dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato con nota prot. n. 7090 del 10/04/2014 pervenuta in data 17/04/2014 prot. n. 6431;

VISTA la natura giuridica dell'Ente proprietario dell'immobile, per cui il medesimo rientra tra i beni culturali indicati dall'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 56, comma 4-quinquies del D. Lgs. 42/2004 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che dall'eventuale alienazione derivante dalla costituzione di ipoteca secondo le condizioni e le modalità contenute nella richiesta presentata, non deriverebbe danno alla conservazione e alla pubblica fruizione del bene;

DELIBERA

Si autorizza, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, la costituzione di ipoteca sull'immobile denominato "Rotonda del Brunelleschi e porzione dell'ex Convento di S. Maria degli Angeli" sito in Provincia di Firenze, Comune di Firenze piazza Brunelleschi n. 2-3, via degli Alfani n. 39-43-61r, via del Castellaccio n. 46, segnato in Catasto al foglio n. 161:

part. 142 sub. 506 (per migliore identificazione catastale della part. 142), part. 255 sub. 507, part. 256 sub. 502 (derivate da part. 255 sub. 3 e part. 256);
part. 255 sub. 7;
part. 255 sub. 2;
part. 255 sub. 1;
part. 255 sub. 6 e part. 256 sub. 500 (derivata da part. 256);
part. 142 sub. 3 e part. 255 sub. 4;
part. 141 e part. 255 sub. 5;
part. 255 sub. 506 (derivata da part. 255 sub. 3),
in quanto essa è finalizzata alla gestione amministrativa generale e alla manutenzione del patrimonio immobiliare di proprietà dell'Associazione.

Il mutuo ipotecario, da estinguersi in 5 anni, è stato stipulato a favore di Istituto di credito riconosciuto dalle leggi italiane; il finanziamento erogato ha un importo pari a € 5.000.000,00

La presente autorizzazione è rilasciata con le seguenti prescrizioni e condizioni che, ai sensi dell'art. 56 commi 4-ter e 4-quinquies del citato decreto legislativo, dovranno essere riportate nell'atto costitutivo e nella nota di iscrizione ipotecaria:

1. L'esecuzione dei lavori e opere di qualunque genere sull'immobile è sottoposta a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 del D. Lgs.42/2004 e successive modificazioni.
2. In relazione alle condizioni di fruizione pubblica dell'immobile, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso, si stabilisce quanto segue: dovrà essere assicurata la fruizione pubblica degli ambienti di maggior pregio storico-artistico dell'immobile e, segnatamente, del Chiostro, della Sacrestia, dell'ex Chiesa di S. Maria degli Angeli, della Cappella Ticci, dell'ex Refettorio con l'affresco del Ghirlandaio, della sala nella quale è allestita la Raccolta d'arte, secondo condizioni e modalità da regolamentare tramite apposito atto sottoscritto dalla proprietà e da entrambe le competenti Soprintendenze, ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 del D.Lgs.42/2004 e successive modificazioni. Tali ambienti dovranno essere adibiti ad usi compatibili con la loro destinazione culturale, anche per lo svolgimento di attività culturali aperte al pubblico.
3. L'immobile, per il quale si ritiene compatibile la destinazione d'uso ricettiva, non dovrà comunque essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione e fruizione pubblica o comunque non compatibili con il carattere storico e artistico del bene medesimo. A tale riguardo ogni variazione d'uso, anche qualora non comporti modifica della consistenza architettonica dell'immobile, dovrà essere preventivamente comunicata ad entrambe le competenti Soprintendenze, ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e successive modificazioni.

Si precisa che restano esclusi dalla presente autorizzazione i beni mobili pertinenziali.

La planimetria catastale fa parte integrante del presente provvedimento che sarà notificato, in via amministrativa, all'Ente interessato. Le prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento, saranno trascritte nei registri immobiliari, su richiesta del competente Istituto, presso la competente Agenzia del Territorio-Servizio Pubblicità Immobiliare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 42/2004 e successive modificazioni. Sono inoltre ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 104 del 02/07/2010.

Firenze, 22 APR 2014

IL DIRETTORE REGIONALE

dott. Isabella Lapi

